





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 51 DEL 26-02-2016

Il Proponente  


Il Responsabile  


PREMESSO:

- Che l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/97 stabilisce che gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 183/2011, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni devono procedere ad accertare annualmente situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, in mancanza della quale le stesse pubbliche amministrazioni non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- Che la Giunta Municipale, con delibera n. 127 adottata nella seduta del 15.07.2015, esecutiva, e s.m.i ha preso atto della sussistenza nell'Ente di una situazione di eccedenza di personale di cui all'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 per ragioni specificamente finanziarie connesse alla grave situazione di squilibrio finanziario del Comune;
- Che conseguentemente, con la delibera di cui sopra, la Giunta Municipale ha dichiarato in esubero n. 11 dipendenti applicando l'art.2 comma 11, lettera a) del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito con modificazione dalla legge 07.08.2012, n.135 e s.m.i. sulla base dei requisiti certificati dall'INPS di Catania attraverso l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro senza preavviso e senza necessità di motivazione (ex articolo 72, comma 11, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- Che i Capi settore hanno certificato che a seguito della forte diminuzione di personale per pensionamenti ed altre cause, la dotazione di personale è insufficiente rispetto alle competenze dei settori e tenuto conto che l'Ente non ha esternalizzato servizi o altre forme di gestione non si rilevano situazioni di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali.
- Che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 18 della legge n.68/1999 in quanto le quote d'obbligo sono interamente coperte ;

VISTI IN MATERIA DI TETTO DI SPESA PER IL PERSONALE:

- L'art.1, commi 557 della legge n.296/2006 e s.m.i (Finanziaria 2007):  
 "I comuni soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:
  - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per lavoro flessibile;
  - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- L’art. 1, comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell’applicazione del comma 557 della legge n.296/2006;
- L’art. 1, comma 557quater il quale stabilisce che: “a decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’applicazione del comma 557, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- Con specifico riferimento alle cessazioni cumulate cui si riferisce il comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 90/14, convertito dalla legge 114/2014 e da ultimo modificato dall’art. 4 d.l. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2015, la Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione n. 28 /SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 ha precisato: *“Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.”*

#### VISTI IN MATERIA DI BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI:

- La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale modificando l’art. 3 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito dalla legge 11.08.2014, n. 114, con il comma 228 dell’art. 1, ha fissato per regioni e enti locali la possibilità di procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno di quegli anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente;
- Che, tuttavia, ai soli fini dell’attuazione del processo di mobilità del personale di Province – Aree Metropolitane, il medesimo comma 228 ha previsto che si applicano le percentuali previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ossia l’80 per cento 2016 e 2017 e il 100 per cento nel 2018;
- che il limite di cui all’art. 3 del D.L. n. 90/2014 non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;
- che gli enti sono tenuti a verificare l’esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali;
- Che, inoltre, non possono procedere ad assunzioni gli enti che non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art.6, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.) e gli enti che non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n.183/2011);
- Che la dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 127 del 15.07.2015 ha prodotto effetti riduttivi dell’organico dell’ente in quanto le posizioni eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica;
- Che le medesime cessazioni dal servizio, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 24 del D.L. 201/2011 (pensionamento secondo le regole ordinarie), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

#### VISTI IN MATERIA DI LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2015 E 2016:

- La legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, con l'art. 1, commi 424 e 425 prevede che per gli anni 2015 e 2016, regioni ed enti locali, destinano le risorse derivanti dalle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015 esclusivamente alle assunzioni dei vincitori di concorsi conclusi nell'anno 2014 e/o a personale in disponibilità proveniente dalle province e che le assunzioni effettuate in violazione di tali norme sono nulle;
- La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) la quale ha stabilito che permane il blocco delle assunzioni associato al processo di ricollocazione del personale delle Province – Aree Metropolitane previsto dai commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23.12.2014, n. 190;
- Che, tuttavia, la legge di stabilità 2016 al comma 234 ha previsto, per gli enti di cui ai commi 424 e 425, la possibilità di ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione non appena il portale della mobilità abbia reso noto il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale;
- Che, pertanto, i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2014 e 2015, al momento, non sono utilizzabili né per nuove assunzioni né per le stabilizzazioni e quindi, in uno ai risparmi per le cessazioni del personale dichiarato eccedentario per ragioni finanziarie nell'anno 2015 e 2016, non possono essere considerate ai fini del calcolo delle risorse assunzionali degli anni di riferimento;
- Che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con le deliberazioni n. 198/2015/PAR e n.204/2015/PAR), ha stabilito che: *“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”*.

#### RILEVATO:

- Che l'art.11, comma 4bis, del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010) ha previsto che le limitazioni dettate dai primi sei periodi del comma 28 dell'art. 9 (insuperabilità del limite del 50% della spesa del 2009 per assunzioni a termine) in materia di assunzioni per lavoro flessibile, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- Che l'art. 1, comma 426, della più volte citata legge n.190/2014 ha disposto: *“In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018 (stabilizzazioni), con possibilità' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;*
- Che con delibera di Giunta Municipale n. 17 adottata nella seduta del 19.02.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prendendo atto della dotazione organica rideterminata con delibera di Giunta Municipale n. 127 del 15.07.2015;

- Che la dotazione organica del Comune rideterminata con la delibera di Giunta Municipale n. 127 del 15.07.2015 (dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie) espungendo le posizioni dichiarate eccedentarie, fatta propria dalla Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 19.02.2016, è la seguente:

Categoria di accesso	Profilo contrattuale	Numero posti ante esubero	Numero posti dopo esubero
D3	Funzionario	8	8
D1	Istruttore direttivo	15	11
C1	Istruttore	38	35
B3	Collaboratore	6	6
B1	Esecutore	31	29
A1	Operatore	24	22
	<b>TOTALI A tempo indeterminato</b>	<b>122</b>	<b>111</b>
C1	Istruttore	5	5
B1	Esecutore	3	3
A1	Operatore	1	1
	<b>TOTALI a tempo determinato</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>TOTALI DOTAZIONE per categorie</b>	<b>131</b>	<b>120</b>

- Che in atto, rispetto alla dotazione organica come sopra rideterminata, risultano vacanti complessivamente n. 34 posti distinti per categorie come segue: n. 6 posti categoria di accesso "D3" e profilo professionale di categoria "Funzionario"; n. 4 posti categoria di accesso "D1" e profilo professionale di categoria "Istruttore direttivo"; n. 7 posti categoria "C" e profilo professionale di categoria "Istruttore"; n. 1 posto categoria di accesso "B3" e profilo professionale di categoria "Collaboratore"; n. 7 posti categoria di accesso "B1" e profilo professionale di categoria "Esecutore"; n. 9 posti categoria "A" e profilo professionale di categoria "Operatore";
- Che gli artt. 6, comma 4bis, 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificati dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché l'art. 52, comma 1bis, stabiliscono: "... Le progressioni tra le aree avvengono tramite concorso pubblico, fermo restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso ....";
- Che il D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, come recepito in Sicilia con la L.R. n. 5/2014, ed in particolare, l'art. 4, commi 6 e 8, nel favorire i processi di stabilizzazione del personale precario, prevede forme di reclutamento speciali e transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico;
- Che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari complessivamente a €. 1.137.792,88 – limite da non superare per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale contrattista;

**CONSIDERATO:**

- Che per gli anni 2015 e 2016, con riferimento ai vincoli di cui al citato comma 424 dell'art. 1 della legge n.190/2014, non possono essere programmate assunzioni di personale a tempo indeterminato le quali possono essere programmate solo a decorrere dall'anno 2017;
- Che per l'anno 2016 possono essere programmate assunzioni a tempo indeterminato elusivamente a valere sulla capacità assunzionale non utilizzata dell'anno 2014 (cessazioni triennio 2011/2013) come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazioni n. 198/2015/PAR e n.204/2015/PAR;
- Che è volontà dell'Amministrazione comunale proseguire il percorso di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale contrattista in servizio presso questo ente, avvalendosi della facoltà di ricorrere alle procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 30 della legge

Regionale n.5/2014 con la quale è stato recepito in Sicilia il D.L. n.101/2013, percorso già avviato con la programmazione dei fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016;

- Che la prosecuzione dell'attuazione del predetto percorso di stabilizzazione consentirà, a termini di cui al già citato art. 1, comma 426, della legge n.190/2014 di potere prorogare i contratti del personale contrattista fino al 31 dicembre 2018;
- Che allo stato risulta di fondamentale importanza l'acquisizione della figura infungibile del Responsabile del Servizio finanziario, mediante assunzione a tempo determinato e a tempo parziale ai sensi dell'art.110, comma 1 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTI I PROSPETTI CONTABILI ALLEGATI DAI QUALI SI RILEVA LA SEGUENTE CAPACITA' ASSUNZIONALE:

- Residuo capacità assunzionale non utilizzata dell'anno 2014 (cessazioni 2011/2013) utilizzabile con la presente programmazione dei fabbisogni 2016/2018 (Corte Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazioni n. 198/2015/PAR e n.204/2015/PAR) .....€ 42.887,21;
- 60% spesa cessazioni 2014 = margine assunzionale 2015 € 15.702,00 – NON UTILIZZABILE
- 60% spesa cessazioni 2015 = margine assunzionale 2016 € 120.444,82 – NON UTILIZZAZILE
- 25% spesa cessazioni 2016 = .....margine assunzionale 2017 € 34.655,94;
- 25% spesa cessazioni 2017 = .....margine assunzionale 2018 € 33.832,76;
- 25% spesa cessazioni 2018 = .....margine assunzionale 2019 € 25.057,03.
- Che, pertanto, il residuo della capacità assunzionale dell'anno 2014 utilizzabile con la presente programmazione ammonta a complessivi € 42.887,21;
- La capacità assunzionale anni 2015 e 2016 non utilizzabile ex art. 1, commi 424 e 425 della legge n. 190/2014 in quanto destinata alle procedure di mobilità volontaria del personale delle ex province ammonta a complessivi € 136.146,82;
- La capacità assunzionale anno 2017 utilizzabile con la presente programmazione ammonta a complessivi € 34.655,94;
- La capacità assunzionale anno 2018 utilizzabile dall'anno 2019 ammonta a complessivi € 33.832,76.

DATO ATTO CHE:

- E' stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014;
- Il rapporto tra la spesa del personale e il totale delle spese correnti per l'anno 2014 è pari al 46,48% desunta dall'ultimo Rendiconto approvato relativo all'esercizio 2014;
- La spesa media del personale riferita al triennio 2013-2015 (comma 557quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006) è pari a € 4.397.809,36;
- La spesa presuntiva del personale per l'anno 2016 ammonta a € 3.780.000,00;
- Il Comune di Randazzo non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato, ossia quello relativo all'esercizio finanziario 2014, giusta deliberazione Consiliare n. 28 del 24.09.2015;
- La programmazione triennale del fabbisogno del personale non comporta impegno diretto di spesa avendo natura e contenuto esclusivamente programmatoria;
- Alla copertura dei posti vacanti di cui alla detta programmazione si provvederà se ed in quanto permanga il requisito di Ente non strutturalmente deficitario e lo consentano le disposizioni di legge nel tempo vigenti in materia di assunzione di personale;
- La programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, potrà essere rivista in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nonché cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando, altresì, atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e della futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;
- Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio precedente;
- ha rispettato il Patto di Stabilità (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive, triennio 2016/2018, in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- o Dato atto che il vincolo previsto dall'articolo 41, comma 2. del DL n. 66 del 2014, ossia il divieto assoluto di assumere per gli enti che fossero risultati "cattivi pagatori" è venuto meno in quanto dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.° 272 del il 2/12/2015;
- o Dato atto che l'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- o Dato atto che in data 25.02.2016 la Conferenza dei Capi Settore ha effettuato la ricognizione annuale di eventuali situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali;
- o Dato atto che in relazione alla situazione finanziaria, con delibera n. 127 del 15.07.2015, la Giunta Municipale ha dichiarato n.11 unità in esubero e che le relative posizioni eccedentarie sono state espunte dalla dotazione organica;
- o Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli del Capo Settore del Settore AA.GG. – Affari Legali e Personale e del Capo settore del Settore Economico e Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;
- o Visto lo Statuto comunale;
- o Visto l'Ordinamento Amministrativo vigente in Sicilia

#### SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che, come attestato dalla Conferenza dei Capi Settore con verbale del 25.02.2016, il Comune di Randazzo non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali.
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono ripetute e trascritte nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 come segue:

#### Anno 2016

##### RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE NON UTILIZZATA DEL 2014 (cessazioni 2011/2013) €. 42.887,21

- o Copertura di N. 1 posto di "Istruttore Direttivo cui affidare la responsabilità del Settore Economico Finanziario", categoria "D1 con posizione organizzativa, a tempo determinato e a tempo parziale, a 30 ore settimanali, da reclutare ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL - Costo presuntivo €.29.988,02;
- o Copertura di n. 1 posto categoria giuridica: "A1" e profilo professionale: "Operatore". Tipo contratto: a tempo indeterminato e part time a 18 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014" – Costo presuntivo annuo: 12.702,00;

##### CAPACITA' ASSUNZIONALE 2016 (cessazioni 2014 + cessazioni 2015)

- o Nessuna assunzione programmabile – €. 136.146,82 capacità assunzionale destinata alla mobilità del personale in disponibilità delle ex province e città metropolitane.

#### Anno 2017:

##### CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017 (cessazioni 2016 + residuo anno precedente) €. 43.074,40

- o copertura di n. 1 posti categoria giuridica: "B1" e profilo professionale: "Esecutore". Tipo contratto: a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014" – Costo presuntivo annuo: 17.880,00;

- copertura di n. 1 posto categoria giuridica: "A1" e profilo professionale: "operatore". Tipo contratto a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.5/2014" – Costo presuntivo annuo: 16.937,00.

**Anno 2018:**

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017 (cessazioni 2017 + residuo anno precedente) € 42.090,16

- copertura di n. 1 posti categoria giuridica: "B1" e profilo professionale: "Esecutore". Tipo contratto: a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014" – Costo presuntivo annuo: 17.880,00;
  - copertura di n. 1 posto categoria giuridica: "A1" e profilo professionale: "operatore". Tipo contratto a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.5/2014" – Costo presuntivo annuo: 16.937,00.
3. Di dare atto che nel triennio 2016/2018 i contratti a tempo determinato e part-time del personale contrattista possono essere prorogati, subordinando la proroga annuale alla erogazione delle somme a carico della Regione Siciliana, e che la spesa annuale rientra nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
  4. Di dare atto che la presente programmazione rispetta i limiti di natura finanziaria e le prescrizioni di cui alle vigenti norme in materia di assunzioni e di riduzione della spesa per il personale.
  5. Di dare atto che il programma triennale del fabbisogno di personale non comporta impegno diretto di spesa avendo natura meramente programmatica.
  6. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno approvato con il presente atto qualora si verificassero variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito nonché in presenza di esigenze tali da determinare cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando, altresì, atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e della futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;
  7. Di dare mandato al Responsabile del 1° settore di porre in essere gli atti consequenziali.
  8. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla RSU e alle OO.SS.
  9. Di trasmettere, infine, copia della presente deliberazione al REVISORE UNICO DEI CONTI dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere di cui all'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n.448.
  10. Stante la necessità di avviare con la massima sollecitudine la procedura per la copertura del posto di Responsabile del Servizio finanziario, di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.


9

**Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91  
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.**

Il responsabile del Servizio interessato —  
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 26-02-2016


IL RESPONSABILE



Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 26-02-2016

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA




Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro ..... trova la  
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li 26-02-2016

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA



**LA GIUNTA**

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto  
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;  
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;  
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli  
interessi di questo Ente;  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;  
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;  
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni  
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto  
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva  
la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Prof. Michele MANGIONE

L'ASSESSORE ANZIANO  
Ins. Patrizia GARASTO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe BARTORILLA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal **29 FEB. 2016** al **19 MAR. 2016**

Randazzo, li .....

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi **29 FEB. 2016** al **15 MAR. 2016** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe BARTORILLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **26 FEB. 2016**.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **26 FEB. 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe BARTORILLA